



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 16/01/2017

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO: TARIFFE 2017

L'anno, addì sedici del mese di Gennaio, alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

Componente	Qualifica	Presente
BELOTTI MARIA ROSA	Sindaco	S
BOSSI DANIELA	Vice Sindaco	S
MIRANDOLA VANNI	Assessore	S
LUNGHY EMILIO	Assessore	S
AIELLO CLAUDIO	Assessore	S
NEGRINI LUIGI	Assessore	S

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, avente ad oggetto 'Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale' ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- secondo la predetta normativa, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011;
- il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini indicati dalla richiamata normativa;

PRESO ATTO CHE il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni con legge n. 98 del 9 agosto 2013, all'articolo 46, comma 1 *sexies*, ha previsto che i comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell' area metropolitana, possano istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

PREMESSO CHE il Comune di Pero:

- in data 10/7/2014 ha organizzato l'incontro con le Associazioni di categoria interessate all'istituzione dell'imposta di soggiorno;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/2014, ha istituito l'Imposta di soggiorno (IDS), che è entrata in vigore a decorrere dal 01.09.2014, e ha approvato il relativo Regolamento comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105/2014 e 62-93/2015 ha approvato le tariffe rispettivamente per gli anni 2014 e 2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 16/03/2016 ha approvato le tariffe relative all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2016;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le tariffe per l'imposta di soggiorno approvate nell'anno 2016;

VERIFICATO che nel suddetto regolamento sono individuati il soggetto passivo d'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento e di dichiarazione al Comune di Pero, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;



RICHIAMATO il vigente Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno che prevede la facoltà del Comune di applicare riduzioni dell'imposta:

- in concomitanza di eventi di particolare rilevanza
- in rapporto ai giorni di pernottamento e con riferimento alla struttura ricettiva

VALUTATO opportuno confermare per l'anno 2017, la riduzione dell'imposta:

- o del 20% per ogni pernottamento successivo al quinto pernottamento in strutture alberghiere;
- o del 30% per ogni pernottamento successivo al 15° pernottamento nelle strutture non alberghiere e nelle strutture all'aperto;
- o del 20% in caso di eventi congressuali di particolare rilievo (con un numero di partecipanti superiore a 500); l'agevolazione è riconosciuta esclusivamente a seguito di comunicazione alle Autorità di polizia locale o statale delle presenze previste per l'evento e di contestuale dichiarazione al Comune della riduzione del prezzo praticato dalle strutture ricettive del 20%;

CHIARITO CHE per 'eventi congressuali di particolare rilievo' non devono intendersi eventi nazionali o internazionali ma congressi/incontri, anche periodici, organizzati da enti, associazioni o società scientifiche/culturali/professionali presso strutture appositamente adibite a tale funzione ai quali prendano parte un numero di partecipanti superiore a 500 unità;

RITENUTO di prevedere, nel caso in cui si verificano fattispecie di più riduzioni d'imposta, l'applicazione solo della riduzione che determina la maggiore diminuzione d'imposta;

STABILITO, altresì, di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento con le disposizioni che saranno eventualmente emanate con il previsto regolamento nazionale;

PRECISATO CHE la misura dell'imposta deve essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tale finalità, quali obiettivi parametri di riferimento, si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive così come definite dalla Legge Regionale vigente in materia (L.R. n.15/2007 e s.m.i.), le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

VALUTATO che, secondo i dati in possesso della Polizia di Stato in merito alla presenza turistica media presso le strutture ricettive di Pero e del trend del triennio 2014/2016 ed in considerazione delle esenzioni ed agevolazioni che si ritiene di applicare, stante le tariffe proposte, si stima ragionevole un gettito a regime pari ad € 300.000,00;

FATTO PRESENTE che ai sensi del sopra citato art. 4 del Dlgs 23/2011, che prevede che il gettito dell'imposta di soggiorno abbia specifica destinazione le somme riscosse finanzieranno gli interventi di spesa che saranno identificati in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

PRECISATO CHE l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



VISTO il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la competenza del Consiglio Comunale è limitata all'istituzione e ordinamento dei tributi ed alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui competenza risulta attribuita alla Giunta Comunale;

VISTI

- la legge di bilancio dello Stato b. 232/2017, che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali;
- il D.L. 244/2016 pubblicato sulla G.U. 304 del 30.12.2016 che all'art. 5 - comma 11 prevede il differimento al 31 marzo 2017 per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE**, a far data dal 1 gennaio 2017, le tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'esercizio 2017 nella misura indicata nella tabella in calce:

Struttura ricettiva	tariffa
Alberghi 1*	€ 2,00
RTA 2**	€ 2,00
Alberghi 2** / RTA 3***	€ 2,00
Alberghi 3*** / RTA 4****	€ 2,50
Alberghi 4**** e 5*****	€ 3,50
Strutture non alberghiere	€ 2,00
Stutture all'aperto	€ 1,50

3. **DI APPROVARE** le seguenti riduzioni di imposta:
 - a. del 20% per ogni pernottamento successivo al quinto pernottamento in strutture alberghiere;



- b. del 30% per ogni pernottamento successivo al 15° pernottamento in strutture non alberghiere e nelle strutture all'aperto;
 - c. del 20% in caso di eventi congressuali di particolare rilievo (con un numero di partecipanti superiore a 500); l'agevolazione è riconosciuta esclusivamente a seguito di comunicazione alle Autorità di polizia locale o statale delle presenze previste per l'evento e di contestuale dichiarazione al Comune della riduzione del prezzo praticato dalle strutture ricettive del 20%, rimandando alla definizione di 'eventi congressuali di particolare rilievo' a quanto già esplicitato in premessa;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Tributo gli atti conseguenti alla presente delibera con particolare attenzione al supporto operativo ai gestori delle strutture ricettive ed alle modalità informative di istituzione dell'imposta, perché le operazioni di accertamento e riscossione dell'imposta si svolgano secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

SUCCESSIVAMENTE

DI RENDERE, con specifico voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
BELOTTI MARIA ROSA

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO